

STATUTO

MELIUS S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TOLMEZZO UD VIA DELLA
COOPERATIVA 11/N

Numero REA: UD - 296181

Codice fiscale: 02669071207

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A/ al m. 30143 di Rec

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - COMUNE DELLA SEDE ATTIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA

Art. 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "MELIUS S.R.L. - IMPRESA SOCIALE" ed è regolata dal presente statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Art. 2

Comune della sede

2.1 La sede della società è posta nel Comune di Tolmezzo e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 3

Attività dell'oggetto sociale

La società, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la promozione e lo sviluppo di attività culturali e la realizzazione di iniziative e prodotti di informazione e formazione rivolti alla popolazione, l'organizzazione e la gestione di eventi culturali, della sorveglianza museale, della catalogazione di reperti, la gestione delle biblioteche, di centri di documentazione, di archivi e di banche dati e di ogni altro servizio culturale affine e complementare alle attività sociali;
- b) la promozione di studi e ricerche, anche tramite consulenze, partenariati e collaborazioni pubbliche e private, nei limiti e con le modalità di cui all'art.4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, e la predisposizione di progetti rivolti alla tutela delle risorse paesaggistiche, all'innovazione del patrimonio turistico in chiave responsabile, sostenibile ed accessibile;
- c) la divulgazione di studi e di progetti attraverso tavole rotonde, giornate di studio, laboratori, festival e promozione di comunicazione, marketing e social media management, in coerenza con l'oggetto sociale, anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie di rete, social e multimediali.

A tale fine la società potrà:

- a) realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche a norma del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
- b) eseguire attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- d) realizzare la diffusione di trasmissioni televisive e web-tv;
- e) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale ed al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, la società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata diretta a realizzare le finalità di interesse generale sopra indicate.

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale si intende, ai sensi dell'art.2, terzo comma, del D.Lgs. 3

luglio 2017 n.112, quella per cui i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della società.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può avvalersi della prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari non può essere superiore a quello degli altri lavoratori.

E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione di beni e servizi a favore dei soli soci.

La società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt.106 e 113 del D.Lgs. 1.9.1993 n.385) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 24.2.1998 n.58, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine:

a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;

b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci, ciò dovrà avvenire in conformità alle norme di legge.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI -

TITOLI DI DEBITO

Art. 5

Capitale

5.1 Il capitale è fissato in euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero).

5.2 Le quote di partecipazione dei soci potranno non essere proporzionali ai conferimenti, a norma di legge. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti.

5.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6

Aumento e riduzione del capitale

6.1 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter del codice civile, con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 7

Altri apporti dei soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 del codice civile per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8

Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile.

8.2 L'emissione è di competenza degli amministratori che dovranno adottare la relativa decisione a maggioranza assoluta.

TITOLO III

SOCI

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI - RECESSO - ESCLUSIONE

Art.9

Diritti dei soci

9.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta indicato nel Registro delle Imprese di competenza.

9.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto all'art. 5.2 del presente statuto.

Art.10

Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del codice civile. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del codice civile.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile.

10.3 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

10.4 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

Nel caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante lettera raccomandata A.R. o comunicazione di posta elettronica certificata, agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o comunicazione di posta elettronica certificata inviata al socio alienante.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.5 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso di tutti gli altri soci.

Art. 11

Recesso del socio

11.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

11.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine di durata.

11.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

11.4 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis del codice civile, salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

11.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione entro 180 (centoottanta) giorni in misura pari al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art.3, terzo comma, lettera a), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112.

11.6 La società, entro novanta giorni dalla data di approvazione, può revocare la delibera che legittima il recesso.

Art. 12

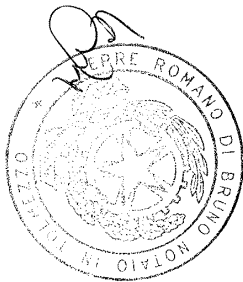
Esclusione del socio

12.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, senza il consenso scritto degli altri soci;
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma, del codice civile.

12.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio, su istanza dell'altro.

12.3 Negli altri casi, l'esclusione è decisa con il metodo assembleare e con il



voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, peraltro, spetta il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine, il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

12.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 11, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità previste dalla legge, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 13

Decisioni dei soci in genere

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

13.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle seguenti materie:

- a) sull'approvazione del bilancio;
- b) sulla nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso, nonché la loro sostituzione;
- c) sulla nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dalla legge;
- d) sulla nomina e la revoca dei liquidatori;
- e) sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 del codice civile, in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

Art. 14

Assemblea

14.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile.

14.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Italia.

14.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese di competenza, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel Registro delle Imprese di competenza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

14.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15

Svolgimento dell'assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

15.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti anche in luoghi diversi il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria ai sensi del precedente art. 14.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, o le modalità di collegamento alla riunione e la piattaforma informatica a mezzo della quale la riunione si svolgerà.

15.5 I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della società, i volontari, i destinatari dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art.9, secondo comma, del

D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112.

I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'impresa sociale, possono partecipare, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria, quando debba essere trattata una questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Art. 16

Diritto di voto e quorum assembleari

16.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

16.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese di competenza almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

16.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 del codice civile.

16.4 L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, anche nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5), del codice civile.

16.5 In caso di seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5), del codice civile, nei quali è richiesto il voto favorevole di una maggioranza costituita da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16.6 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

16.7 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 17

Verbale dell'assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal soggetto verbalizzante, redatto in conformità dell'art. 2375 del codice civile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 18

Amministratori

18.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque), a seconda di quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni e non devono avere una con-

dotta morale manifestatamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

18.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

18.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile sul divieto di concorrenza.

18.4 Ove la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti alla metà, almeno un componente del consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea in conformità alla designazione a tal fine effettuata dai lavoratori e dagli utenti nel corso di una loro riunione appositamente convocata.

Art. 19

Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

19.2 Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di nomina a tempo determinato si applica l'art. 2383, terzo comma, del codice civile; in caso di nomina a tempo indeterminato si applica l'art. 1725, secondo comma, del codice civile.

19.3 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, gli amministratori rimasti in carica potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

19.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 20

Presidente

20.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. Non possono assumere la carica di presidente i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, terzo comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 21

Decisioni degli amministratori

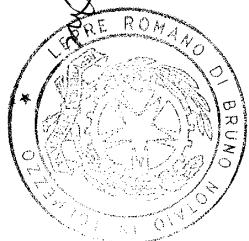
21.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 22.

Art. 22

Consiglio di amministrazione

22.1 Il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio: telex, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o telex da spedirsi almeno un giorno prima, nei



quali vengono fissati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

22.2 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato, è presente o informato della riunione.

22.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

22.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti anche se in luoghi diversi il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 23

Competenze degli amministratori

23.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

23.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

23.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 24

Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

24.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

24.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

24.4 Tutti i compensi ed indennità dovranno essere proporzionati all'attività

svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e, comunque, non dovranno essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 25

Rappresentanza della società

25.1 Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina.

25.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vicepresidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 23.2 e nei limiti della delega.

25.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 23, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

TITOLO VI

CONTROLLO

Art. 26

Controllo individuale del socio

26.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, senza recare, comunque, pregiudizio all'attività sociale.

Art.27

Organo di controllo

27.1 La società deve nominare un sindaco unico ovvero un collegio sindacale, in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della nomina ed aventi i requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, e dell'art.2399 del codice civile.

27.2 Ove la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435-bis del codice civile ridotti alla metà, almeno un componente dell'organo di controllo viene nominato dall'assemblea in conformità alla designazione a tal fine effettuata dai lavoratori e dagli utenti nel corso di una loro riunione appositamente convocata.

Art.28

Composizione e competenze dell'organo di controllo

28.1 Qualora sia nominato un collegio, questo sarà composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

28.2 In ogni caso i componenti l'organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di legge e sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito. I compensi dei sindaci dovranno essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e, comunque, non dovranno essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

28.3 Ai membri dell'organo di controllo spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.

28.4 I componenti l'organo di controllo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

28.5 L'organo di controllo ha tutte le competenze ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile e può esercitare, laddove non sia diversamente deliberato dall'assemblea in occasione della nomina, anche la revisione legale (sempre che non ricorrano le condizioni che rendono obbligatoria la nomina di un revisore legale in aggiunta all'organo di controllo). In tal caso, l'organo di controllo, sia in composizione monocratica che collegiale, deve essere interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

28.6 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.9, secondo comma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Art.29

Revisione legale dei conti

29.1 La revisione legale dei conti sulla società, fin tanto che non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non rientri tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, è esercitata, ai sensi di legge, dall'organo di controllo (il quale, in tal caso, deve essere interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro) oppure da un revisore legale, se nominato.

29.2 Se, invece, la società è tenuta alla redazione di un bilancio consolidato o rientra tra gli enti di cui al comma 2 dell'art.16 del D.Lgs. 27.1.2010 n.39, la revisione legale dei conti sulla società, se obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, nominato in aggiunta all'organo di controllo.

29.3 L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina dell'incaricato della revisione legale dei conti di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno, l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti della società ad un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

In ogni caso, al revisore legale si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 39.

TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI

Art. 30

Esercizi sociali, bilancio e destinazione degli utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 13, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste

dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

30.4 La società non ha scopo di lucro; pertanto la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli eventuali utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E', però, consentita la destinazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Inoltre, una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112 nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

30.5 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto stabilito al quarto comma del presente articolo.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO

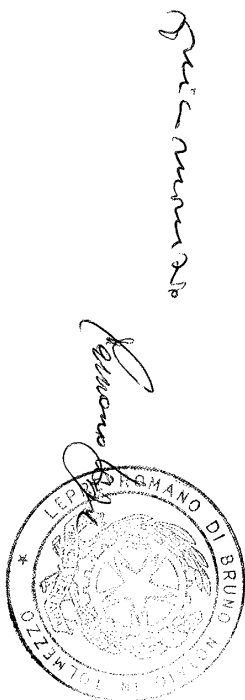
Art. 31

Scioglimento e liquidazione

31.1 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

31.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;



- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica l'art.2489 del codice civile.

31.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile, con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

31.4 In caso di scioglimento o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art.30.3 del presente statuto, sono devoluti ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art.16, comma primo, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112.

TITOLO IX

Art. 32

Clausola compromissoria

32.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e/o dall'organo di controllo e/o dal revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla camera arbitrale costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

32.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

32.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

32.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

32.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 11.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Disposizioni Generali

33.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme

di legge in tema di società unipersonale.

33.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni in materia di impresa sociale di cui al D.Lgs. 3.7.2017 n.112, quelle *ivi* richiamate, le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed, ove queste non provvedano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni.

quicquid

Romano

